



NOTAI

ARTESI - SANTOSUOSSO

www.notaiosantosuosso.it

Brescia

Tel.030.24.49.249

Milano (Uff.Sec.)

Tel.02.300.65.040

Corte Franca (Uff.Sec.)

Tel.030.98.28.190

Registrato a

Brescia

addì 10 giugno 2022

al N. 30.380

Serie .1T

€ 356,00

Repertorio N. 73.035

Raccolta N. 43.029

**= COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =
= REPUBBLICA ITALIANA =**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **otto** del mese di **giugno**

8 giugno 2022

In Desenzano del Garda, Via Giuseppe Garibaldi n. 47

Innanzitutto a me **Dottor Fabrizio SANTOSUOSSO – Notaio in Brescia**, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Brescia,

sono comparsi

- **Galuppini (cognome) Claudio (nome)**, nato a Montichiari (BS) il 28 maggio 1966, domiciliato anche fiscalmente in Calvisano (BS) Via della Tesa n. 60

codice fiscale dichiarato: GLP CLD 66E28 F471G-

che dichiara di intervenire al presente atto:

a) nella sua qualità di Consigliere, legale rappresentante, della società per azioni, denominata

"PADEL TRADE S.P.A."

con sede in Desenzano del Garda (BS) Via Giuseppe Garibaldi n. 47, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), deliberato e sottoscritto, versato per Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) Numero d'iscrizione al Registro Imprese di Brescia codice fiscale e partita I.V.A. 04317570986, iscritta al n. BS - 605532 R.E.A, società di nazionalità italiana, durata sino al 31 dicembre 2050, pec: padeltradel@legalmail.it,

al presente atto autorizzato in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione in data

il cui verbale trovasi regolarmente depositato negli atti sociali;

b) in proprio al fine di accettare la carica di cui infra -

- **Galuppini (cognome) Dayana (nome)**, nata a Manerbio (BS) il 2 luglio 1989, domiciliata anche fiscalmente a Calvisano (BS) Via dell'Artigianato n. 30

codice fiscale dichiarato: GLP DYN 89L42 E884U -

che dichiara di intervenire al presente atto:

a) nella sua qualità di Amministratore unico della Società a Responsabilità limitata, con unico socio, denominata:

"PADELTECH SRL"

con sede in Brescia (BS) Piazza della Vittoria n. 11, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato,

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia 04113810982, REA n. BS - 589432, pec: padeltechsrl@pec.it,

società di nazionalità italiana con durata sino al 31 dicembre 2050, al presente atto autorizzata in virtù della delibera dell'Assemblea in data

il cui verbale trovasi regolarmente depositato negli atti sociali;

b) in proprio al fine di accettare la carica di cui infra -

- **Lavorato Francesco**, nato a Massa Marittima (GR) il 21 gennaio 1969, domiciliato presso la rappresentata,

non in proprio ma quale procuratore speciale della società per azioni, denominata

"LIMONTA SPORT S.P.A."

con sede in Erba (CO) Corso XXV Aprile n. 167/B, capitale sociale Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) interamente versato,

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Como - Lecco 00354970139REA n. CO - 134556, pec:limontasport@pec.it,

società di nazionalità italiana con durata sino al 31 dicembre 2030, al presente atto autorizzato in virtù della **procura speciale** in data 30 settembre 2015 n. 22751/15308 di rep. Notaio Dr. Paolo Panzeri, registrata a Lecco il 30 settembre 2015 n. 8449 Serie 1T, debitamente depositata al Registro delle Imprese -

- **Morandi Silvano**, nato a Lavagna (GE) il 26 gennaio 1967, domiciliato presso la rappresentata, non in proprio ma quale Amministratore unico della Società a Responsabilità limitata denominata:

"HSS S.R.L."

con sede in Latina (LT) Via Ufente n. 20, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato,

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Latina 09509751005, REA n. LT - 191220, pec: hss_consulting@pec-mail.it,

società di nazionalità italiana con durata sino al 31 dicembre 2050, al presente atto autorizzata in virtù delle vigenti norme di funzionamento -

interviene altresì al solo fine di accettare la carica di cui infra:

- **Bergamaschi Luca**, nato a Montichiari (BS) il 22 marzo 1975, domiciliato anche fiscalmente in Desenzano del Garda (BS) Via Giuseppe Garibaldi n. 47

codice fiscale dichiarato: BRG LCU 75C22 F471T -

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale

convengono e stipulano quanto segue:

1)- Le società "**PADEL TRADE S.P.A.**" ,come rappresentata, "**PADELTECH SRL**", come rappresentata, "**LIMONTA SPORT S.P.A.**", come rappresentata ed "**HSS S.R.L.**", come rappresentata, costituiscono una società a responsabilità limitata con la denominazione

"DESENZANO PADEL SRL"

2)- La società ha sede in **Desenzano del Garda (BS)**.

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese l'unico socio dichiara che l'attuale indirizzo della società è fissato in **Via Giuseppe Garibaldi n. 47**.

Con decisione dell'organo amministrativo possono essere istituite e/o trasferite e/o sopresse, in Italia ed all'Estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

3)- La società è costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 d. lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un centro per il gioco del Padel in Desenzano del Garda (BS).

Costituiscono oggetto della società, esclusa ogni attività vietata o per la quale è richiesto specifico requisito:

- l'assunzione, la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione **in proprio** a titolo di stabile investimento e non di collocamento di partecipazioni in altre società ed enti costituiti o da costituire;

- il finanziamento ed il coordinamento tecnico finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa;

- la prestazione di servizi in campo finanziario, amministrativo, tecnico e commerciale a favore delle società partecipate;

- l'organizzazione e la promozione di eventi e di manifestazioni sportive, dilettantistiche, agonistiche, promozionali, amatoriali, inclusa la loro gestione commerciale e pubblicitaria, con annessa fornitura di hostess, steward e personale;

- l'esercizio di attività sportive e, in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione dell'attività sportiva specifica nel settore dello sport, fra cui il padel, nonché l'organizzazione e la promozione di eventi e di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e non agonistiche, di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica e non agonistica in genere ad esso collegata, incluse attività promozionali e la loro gestione commerciale e pubblicitaria e la gestione di servizi annessi, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della relativa federazione italiana e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI alle quali la società intenderà aderire;

- attività di promozione di personaggi di rilievo in ambito sportivo mediante la gestione e sviluppo di pubbliche relazioni e gestione ufficio stampa, non limitandosi alla redazione e diffusione di comunicati, ma gestendo tutte le attività correlate, incluse conferenze stampa e interviste, e ogni altra attività nell'ambito della comunicazione, realizzando presentazioni e materiale promozionale, inclusi servizi fotografici e materiali audiovisivi destinati alla distribuzione attraverso qualsiasi canale e/o rete di comunicazione; potrà altresì realizzare materiali pubblicitari e promozionali, anche di carattere tecnico sportivo, e gestirne la commercializzazione per il tramite di qualsiasi media e/o rete di comunicazione;

- procacciamento di sponsor e ad acquisire mandati di agenzia e rappresentanza;
- gestione di servizi pubblicitari, pianificando campagne e strategie mirate e organizzando workshop e manifestazioni finalizzate al lancio commerciale di prodotti, sviluppando in autonomia progetti grafici ed editing di riviste e libri. In aggiunta, potrà gestire servizi logistici di supporto ad eventi e manifestazioni, inclusi convegni nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento tecnico sportivo.

Tra le attività svolte dalla società sono comprese la gestione, anche in forma di compartecipazione, in proprio e/o per conto di terzi, di impianti e centri destinati ad attività ginniche, sportive e ricreative, inclusi, a titolo esemplificativo, circoli sportivi, palestre, saune, centri fisioterapici.

La società potrà inoltre realizzare, acquistare e commercializzare attrezzature e abbigliamento tecnico e sportivo, nonché prodotti cosmetici ed estetici connessi alle attività sportive; potrà inoltre commercializzare, all'ingrosso o al dettaglio, alimenti e bevande, anche specificamente connessi all'attività sportiva, e gestire punti di ristoro nei quali somministrare alimenti e bevande, anche tramite servizi di catering, nel rispetto di tutti i regolamenti e delle norme di legge in vigore.

Restano escluse dalla competenza della società le attività di cui alla Legge n. 39 del 3 febbraio 1989 e successive modifiche e integrazioni e tutte quelle attività riservate alle persone fisiche iscritte negli albi o ruoli definiti per legge.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto; in tali operazioni accessorie, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico, si intendono comprese, a titolo esemplificativo: la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione né esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie. Sono comunque escluse dall'oggetto tutte le attività riservate a sensi di legge, in particolare le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, l'intermediazione finanziaria, l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria ed il factoring.

4)- Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Detto capitale è sottoscritto, dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- **"PADEL TRADE S.P.A."**, quota del **35% (trentacinque per cento)** pari ad **Euro 3.500,00 (tre milacinquecento virgola zero zero)**;

- **"PADELTECH SRL"**, quota del **60% (sessanta per cento)** pari ad **Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero)**;

- **"LIMONTA SPORT S.P.A."**, quota del **4% (quattro per cento)** pari ad **Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero)**;

- **"HSS S.R.L."** quota dell' **1% (uno per cento)** pari ad **Euro 100,00 (cento virgola zero zero)**.

I comparanti danno atto che, sulle quote assunte dai soci, è stato versato il **100% (cento per cento) del capitale sociale** nelle mani della persona nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, come più oltre precisato.

5)- La durata della società è stabilita sino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**.

6)- Gli esercizi sociali vanno dal 1^a (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue)**.

7)- La società è amministrata, per ora, da un Consiglio di Amministrazione che viene nominato nelle persone di:

- **Bergamaschi Luca**, sopra generalizzato, **Presidente** -

- **Galuppini Claudio**, sopra generalizzato, **Consigliere** -

- **Galuppini Dayana**, sopra generalizzata, **Consigliere** -

i quali, tutti presenti, accettano la carica e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità al riguardo.

A tale riguardo i signori **Bergamaschi Luca, Galuppini Claudio e Galuppini Dayana**, da me Notaio richiamati sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, dichiarano ed attestano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che hanno prima d'ora depositato presso la sede sociale una dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato

membro dell'Unione Europea.

Il medesimo Organo Amministrativo rimarrà in carica a tempo indeterminato e i suoi membri autorizzano me Notaio rogante a depositare e trasmettere in via telematica, l'iscrizione della relativa carica nel Registro delle Imprese.

Al medesimo organo amministrativo vengono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

8)- Tutte le altre norme che regolano la vita della società, sono contenute nelle norme di funzionamento che, ben note ed ampiamente esposte anche prima d'ora, si allegano al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne formino parte integrante e sostanziale, previa dispensa avuta dal darne lettura.

9)- I comparenti dichiarano che il suddetto conferimento in denaro come sopra assunto e sottoscritto, è stato interamente eseguito nel modo seguente:

- il socio **PADEL TRADE S.P.A.**, come rappresentato, dichiara di aver versato all'organo amministrativo, nella persona del comparente signor **Bergamaschi Luca**, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di **Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero)**, pari al capitale da esso socio sottoscritto, mediante assegno circolare non trasferibile n. 6003857323-09 emesso in data odierna dalla BTL Filiale di Bedizzole (BS) intestato alla costituenda società;

- il socio **PADELTECH SRL**, come rappresentato, dichiara di aver versato all'organo amministrativo, nella persona del comparente signor **Bergamaschi Luca**, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di **Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero)**, pari al capitale da esso socio sottoscritto, mediante assegno circolare non trasferibile n. 4054665625-10 emesso in data odierna dalla BBC Agrobresciano, Filiale di Calvisano (BS) Iccrea Banca intestato alla costituenda società;

- il socio **LIMONTA SPORT S.P.A.**, come rappresentato, dichiara di aver versato all'organo amministrativo, nella persona del comparente signor **Bergamaschi Luca**, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di **Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero)**, pari al capitale da esso socio sottoscritto, mediante denaro contante;

- il socio **HSS S.R.L.**, come rappresentato, dichiara di aver versato all'organo amministrativo, nella persona del comparente signor **Bergamaschi Luca**, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di **Euro 100,00 (cento virgola zero zero)**, pari al capitale da esso socio sottoscritto, mediante versamento di denaro contante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor **Bergamaschi Luca** dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale della società "**DESENZANO PADEL SRL**" è interamente versato.

10)- Spese e tasse dell'atto presente, inerenti e conseguenti, sono a carico della società, ed ammonzano, ad **Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).**

Di quest'atto, scritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano, ho io Notaio dato lettura ai comparenti i quali, integralmente approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore 18.00 circa.

Consta di quattro foglio di cui occupa cinque facciate per intero e quanto sin qui della presente.

F.to Galuppini Claudio

F.to Galuppini Dayana

F.to Lavorato Francesco

F.to Bergamaschi Luca

F.to Morandi Silvano

F.TO FABRIZIO SANTOSUOSSO NOTAIO

L.S.

**Allegato "A" al N. 43.029 di raccolta
del Notaio Dr. Fabrizio Santosuoso.**

**NORME DI FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE**

1.1 La società è denominata:

"DESENZANO PADEL SRL"

ARTICOLO 2) - SEDE

2.1 La società ha sede nel Comune di **Desenzano Del Garda (BS)**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1 nonchè istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, facoltà riservate in ogni caso alla competenza inderogabile dei soci ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.

ARTICOLO 3) - OGGETTO SOCIALE

3.1. 3)- La società è costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 d. lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un centro per il gioco del Padel in Desenzano del Garda (BS).

Costituiscono oggetto della società, esclusa ogni attività vietata o per la quale è richiesto specifico requisito:

- l'assunzione, la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione **in proprio** a titolo di stabile investimento e non di collocamento di partecipazioni in altre società ed enti costituiti o da costituire;
- il finanziamento ed il coordinamento tecnico finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa;
- la prestazione di servizi in campo finanziario, amministrativo, tecnico e commerciale a favore delle società partecipate;
- l'organizzazione e la promozione di eventi e di manifestazioni sportive, dilettantistiche, agonistiche, promozionali, amatoriali, inclusa la loro gestione commerciale e pubblicitaria, con annessa fornitura di hostess, steward e personale;
- l'esercizio di attività sportive e, in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione dell'attività sportiva specifica nel settore dello sport, fra cui il padel, nonché l'organizzazione e la promozione di eventi e di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e non agonistiche, di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica e non agonistica in genere ad esso collegata, incluse attività promozionali e la loro gestione commerciale e pubblicitaria e la gestione di servizi annessi, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della relativa federazione italiana e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI alle quali la società intenderà aderire;
- attività di promozione di personaggi di rilievo in ambito sportivo mediante la gestione e sviluppo di pubbliche relazioni e gestione ufficio stampa, non limitandosi alla redazione e diffusione di comunicati, ma gestendo tutte le attività correlate, incluse conferenze stampa e interviste, e ogni altra attività nell'ambito della comunicazione, realizzando presentazioni e materiale promozionale, inclusi servizi fotografici e materiali audiovisivi destinati alla distribuzione attraverso qualsiasi canale e/o rete di comunicazione; potrà altresì realizzare materiali pubblicitari e promozionali, anche di carattere tecnico sportivo, e gestirne la commercializzazione per il tramite di qualsiasi media e/o rete di comunicazione;
- procacciamento di sponsor e ad acquisire mandati di agenzia e rappresentanza;
- gestione di servizi pubblicitari, pianificando campagne e strategie mirate e organizzando workshop e manifestazioni finalizzate al lancio commerciale di prodotti, sviluppando in autonomia progetti grafici ed editing di riviste e libri. In aggiunta, potrà gestire servizi logistici di supporto ad eventi e manifestazioni, inclusi convegni nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento tecnico sportivo.

Tra le attività svolte dalla società sono comprese la gestione, anche in forma di compartecipazione,

in proprio e/o per conto di terzi, di impianti e centri destinati ad attività ginniche, sportive e ricreative, inclusi, a titolo esemplificativo, circoli sportivi, palestre, saune, centri fisioterapici.

La società potrà inoltre realizzare, acquistare e commercializzare attrezzature e abbigliamento tecnico e sportivo, nonché prodotti cosmetici ed estetici connessi alle attività sportive; potrà inoltre commercializzare, all'ingrosso o al dettaglio, alimenti e bevande, anche specificamente connessi all'attività sportiva, e gestire punti di ristoro nei quali somministrare alimenti e bevande, anche tramite servizi di catering, nel rispetto di tutti i regolamenti e delle norme di legge in vigore.

Restano escluse dalla competenza della società le attività di cui alla Legge n. 39 del 3 febbraio 1989 e successive modifiche e integrazioni e tutte quelle attività riservate alle persone fisiche iscritte negli albi o ruoli definiti per legge.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto; in tali operazioni accessorie, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico, si intendono comprese, a titolo esemplificativo: la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione né esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie. Sono comunque escluse dall'oggetto tutte le attività riservate ai sensi di legge, in particolare le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, l'intermediazione finanziaria, l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria ed il factoring.

ARTICOLO 4) - DURATA

4.1 La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) 12 (dodici) 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 5) - CAPITALE

5.1 Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento.

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante attribuzione ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati ovvero mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tali casi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 25.

5.5 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.6 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.7 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisio-

ne dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

5.8 I soci possono decidere, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso che l'interesse della società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 cod. civ.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 cod.civ.

5.9 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ARTICOLO 6) - RIDUZIONE DEL CAPITALE

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo di cui al successivo art. 24 se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 7) - FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia; tali versamenti e/o finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

7.3 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

7.4 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod.civ.

ARTICOLO 8) - DIRITTI DEI SOCI

8.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 9) - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cod.civ..

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 cod.civ..

9.3 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci (tali risultanti ai sensi di legge), spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 9.5.

Non sono soggette al diritto di prelazione:

- l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del

mandato fiduciario) agli effettivi proprietari.

9.4 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

9.5 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 9.3 e 9.4, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

- Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

- Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

- Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

- Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

- Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

- La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

- Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

- Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto

sopra prescritto, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

- La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

9.6 Sul gradimento i soci dovranno pronunciarsi, con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del capitale, entro due mesi dal momento in cui la partecipazione diviene trasferibile a seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione di cui sopra. Nel calcolo della maggioranza non è computata la partecipazione per la quale è richiesto il gradimento. L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, la decisione sul gradimento. In caso di mancato gradimento, la società potrà indicare il nominativo di altro soggetto, gradito ai soci superstiti, disposto ad acquistare la partecipazione alle medesime condizioni indicate nella comunicazione in precedenza citata. Qualora entro il termine di due mesi dal momento in cui la partecipazione diviene trasferibile, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intende concesso ed il socio può trasferire la partecipazione.

In caso di mancato gradimento ed in assenza di indicazione da parte della società di altro soggetto disposto ad acquistare la partecipazione, come sopra specificato, al socio che intendeva cedere la propria partecipazione spetta il diritto di recesso.

ARTICOLO 10) - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa salvo il diritto di gradimento su cui gli altri soci si dovranno pronunciare con le stesse norme di cui al presente articolo. In tal caso gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 90 (novanta) giorni dalla morte.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, il trasferimento a favore degli eredi e/o dei legatari non potrà essere iscritto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2470 secondo comma, del codice civile.

Inoltre gli eredi e/o i legatari non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potranno alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Qualora gli eredi e/o i legatari non abbiano ottenuto il gradimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento ed i soci superstiti, entro il medesimo termine non si siano dichiarati disposti ad acquistare la quota, la società delibera il rimborso della quota del socio defunto con l'utilizzo delle riserve disponibili, ovvero, in mancanza e con il consenso della maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo, riducendo il capitale sociale.

L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione deve essere effettuato entro 180 (centotanta) giorni dal decesso del socio ed in proporzione al patrimonio sociale al momento del decesso.

ARTICOLO 11) - DECISIONI DEI SOCI

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni delle presenti norme di funzionamento;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

In deroga al disposto dell'art. 2465, secondo comma, cod. civ., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscri-

zione della società nel registro delle imprese.

11.2 Non possono partecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo art. 11.3 che nelle forme di cui al successivo art. 12, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

11.3 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

11.4 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

11.5 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

11.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.7 Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle Decisioni dei Soci.

ARTICOLO 12) - ASSEMBLEA

12.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.1 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

12.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

12.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero da uno degli Amministratori, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi di legge (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmen-

te costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i membri dell'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 13) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico (nel caso di cui al successivo art. 16.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al successivo art. 16.1 sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art. 16.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea, ai sensi di legge, sotto la propria personale responsabilità, constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 12.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 14) - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

14.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

14.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano tali ai sensi di legge.

14.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

14.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la

metà del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del punto precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dal precedente art. 11.1 punti d) ed e), nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale qualunque siano le materie all'ordine del giorno.

Restano comunque salve le altre disposizioni delle presenti norme di funzionamento che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

14.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

ARTICOLO 15) - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica delle presenti norme di funzionamento deve essere redatto da un notaio.

15.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Decisioni dei Soci.

ARTICOLO 16) - AMMINISTRAZIONE

16.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 15 (quindici), secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

16.2 Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

ARTICOLO 17) - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

17.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli Amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.

17.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

17.5 Quando il Consiglio di Amministrazione è formato da due soli membri, in caso di disaccordo tra i suoi componenti sulla nomina del presidente o sulla revoca del consigliere delegato, decade l'intero consiglio.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

ARTICOLO 18) - PRESIDENTE

18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 16.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato

dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.

ARTICOLO 19) - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 16.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 20.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

19.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

19.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

19.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

19.5 Le decisioni degli Amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

19.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19.4, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

ARTICOLO 20) - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, cod. civ., ovvero nel caso di cui al precedente art. 19.6, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato ai sensi del precedente art. 16.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di convocare il Consiglio di Amministrazione quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti; in caso di rifiuto, di assenza o di impedimento la convocazione potrà essere effettuata dal Vice Presidente (se nominato) o dal Consigliere più anziano.

20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

20.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente salvo il caso di consiglio nominato da due soli membri nel qual caso delibera all'unanimità. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 21) - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o le presenti norme di funzionamento riservano espressamente ai soci, e salve le eventuali limitazioni stabilite dall'assemblea dei soci all'atto della nomina dello stesso o stabilite con delibera successiva.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e di scissione sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 16.1 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod.civ. ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

21.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 16.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli Amministratori in via congiunta.

21.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 22) - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

22.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

22.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (ai sensi del precedente art. 16.1 sub. b), la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

22.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 16.1 sub. c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda

che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

22.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art. 21 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

ARTICOLO 23) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

23.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato.

I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

23.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 24) ORGANO DI CONTROLLO

24.1 La società può nominare l'organo di controllo o il revisore nominati e funzionanti ai sensi di legge. L'organo di controllo può essere costituito da un unico sindaco effettivo, ovvero da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. In tale ultimo caso il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, il revisore, il sindaco (se unico) o tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere revisori legali dei conti, iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo o il revisore è nominato dai soci; resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo o del revisore per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui è stato sostituito.

Il revisore o il sindaco (se unico) o i membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il compenso dell'organo di controllo o del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Salvo diversa disposizione del presente statuto, all'organo di controllo si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

ARTICOLO 25) - RECESSO DEL SOCIO

25.1 Il diritto di recesso compete:

a) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

b) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o delle presenti norme di funzionamento.

25.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente articolo 25.1, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e,

se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

25.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 26.

ARTICOLO 26) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

26.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli Amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è sita la sede sociale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ..

26.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

26.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ARTICOLO 27) - ESCLUSIONE DEL SOCIO

27.1 Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'art. 26 delle presenti norme di funzionamento, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

27.2 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal medesimo Tribunale su domanda dell'altro.

27.3 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 26, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante ri-

duzione del capitale sociale.

ARTICOLO 28) - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

28.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

28.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

28.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale ai sensi dell'art. 2463 bis C.C.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

28.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ARTICOLO 29) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

29.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento.

29.2 Nel caso di cui al precedente articolo 29.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o delle presenti norme di funzionamento, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod.civ..

29.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni delle presenti norme di funzionamento.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ..

29.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

29.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII, Libro V, del Codice Civile.

ARTICOLO 30) TITOLI DI DEBITO

30.1 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento.

30.2 La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

30.3 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non sia-

no investitori professionali o soci della società.

30.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ARTICOLO 31) - DISPOSIZIONI GENERALI

31.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

31.2 Le disposizioni delle presenti norme di funzionamento si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

31.3 Per quanto non previsto delle presenti norme di funzionamento valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to Galuppini Claudio

F.to Galuppini Dayana

F.to Lavorato Francesco

F.to Bergamaschi Luca

F.to Morandi Silvano

F.TO FABRIZIO SANTOSUOSSO NOTAIO

L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011. Brescia, li ventisette giugno duemilaventidue.